


12

Tipografia Sociale — Pinerolo

1806 dicembre 8^o
Statuto regolamento
Ass. Gen. Op. Pinerolo



CAPO I.

Scopi e sede dell'Associazione.

Art. 1. — Sotto l'égida dello Statuto del Regno venne fondata il 12 ottobre 1848, e autorizzata con R. Decreto 10 luglio 1849 l'attuale ASSOCIAZIONE GENERALE DEGLI OPERAI di Pinerolo, la quale ha per iscopo:

a) di sussidiare i Soci in caso di malattia, e di provvedere per la loro cura medica;

b) di accordare sotto determinate condizioni, e in relazione ai mezzi disponibili, sussidi ai Soci inabili al lavoro;

c) provvedere agli onori funebri dei Soci oppure accordare sussidi alle famiglie dei Soci defunti;

d) di somministrare ai Soci, per mezzo di un Magazzino di Previdenza, ed a prezzi mitissimi, generi di prima necessità;

e) di accordare ai Soci, mediante concordati speciali coi fornitori, facilitazioni per l'acquisto a prezzo ridotto, di medicine e di altri generi che non si smerciano nel Magazzino di Previdenza;

f) di favorire ed incoraggiare l'istruzione, principalmente elementare e professionale, per mezzo di una biblioteca circolante ad uso dei Soci, e concedendo, secondo i mezzi disponibili e le norme stabilite, premi d'incoraggiamento ai Soci e ai figli di Soci che nell'anno scolastico antecedente maggiormente si distinsero nello studio.

Art. 2. — L'associazione ha la sua sede in Pinerolo, via Silvio Pellico, N. 7, casa propria.

CAPO II.

Categorie dei Soci.

Art. 3. — L'Associazione si compone di un numero illimitato di Soci divisi in due categorie: **Effettivi** ed **Onorari**.

Art. 4. — Possono far parte dell'Associazione:

a) quali Soci effettivi gli operai propriamente detti, gli agricoltori, gl'impiegati subalterni e gli esercenti un mestiere, un'arte, una industria o un commercio, e che, all'epoca della loro ammissione, non diano lavoro continuo a più di cinque operai o commessi di età superiore ai quindici anni;


b) quali soci onorari i cittadini di ambo i sessi che ne facciano richiesta, e che si obbligano al pagamento dell'annuo contributo di lire dodici.

Tutti i Soci, sia effettivi che onorari debbono far constare della loro effettiva residenza nel Comune di Pinerolo da più di sei mesi.

CAPO III.

Ammissione dei Soci.

Art. 5. — La tassa d'ammissione è stabilita nel modo seguente:



dai 15 ai 21 anni compiuti:	gratuita
dai 21 ai 30 >	> L. 1,50
dai 30 ai 35 >	> > 3,—
dai 35 ai 40 >	> > 5,—
dai 40 ai 45 >	> > 10,—

Dai 45 anni compiuti la tassa aumenta di lire 10 per ogni anno fino agli anni 50 compiuti.

Non si accettano Soci oltrepassanti gli anni 50.

La tassa d'ammissione può, su domanda del richiedente, essere pagata in sei rate mensili a partire dalla data dell'ammissione.

Art. 6. — La tassa d'ammissione verrà ridotta alla metà per coloro che, per iniziativa di uno o più Soci, e collettivamente e contemporaneamente, in gruppi non inferiori, a 10, verranno ammessi simultaneamente nell'Associazione, purchè ciascuno di essi non superi i 40 anni: sarà invece totalmente condonata a gruppi non inferiori a 30 individui, sempre che il numero di quelli aventi una età superiore ai 40 anni non superi il quinto del numero totale del gruppo. In questo caso però gli aventi 40 o più anni saranno tenuti a pagare metà della rispettiva tassa d'ingresso.

Art. 7. — Per essere ammesso quale socio effettivo, sia isolatamente che in gruppo, il richiedente deve far domanda alla Direzione sopra apposito modulo rilasciato gratuitamente e a semplice richiesta dalla Segreteria Sociale.

A detta domanda controfirmata da un Socio, dovranno unirsi i documenti con cui il richiedente comprovi:

a) L'effettiva residenza nel Comune di Pinerolo da più di sei mesi: (certificato di residenza):

b) un'età non minore di 15 anni compiuti e non maggiore di 50 (certificato di nascita):

c) una condotta onorata ed operosa (certificato penale):


d) un guadagno giornaliero non inferiore a lire 1,50, (attestato di un Socio):

Sono dispensati dal presentare il certificato penale gli addetti a pubbliche Amministrazioni.

All'atto della domanda il richiedente deve fare il deposito di lire 1,50.

Art. 8. — Il richiedente verrà poi presentato da un Membro delegato della Direzione, al medico sociale, per la voluta dichiarazione di sanità.

Art. 9. — Trascorsi quindici giorni, durante i quali la domanda verrà pubblicata per estratto all'albo dell'Associazione, il Consiglio addiverrà alla votazione per l'accettazione o no dell'aspirante.



3

Art. 10. — Per essere ammesso l'aspirante dovrà ottenere il suffragio della metà più uno dei votanti.

La deliberazione del Consiglio è inappellabile, e qualora la votazione non risulti favorevole all'aspirante, gli sarà restituito il deposito di cui all'art. 7, e non potrà presentare nuova domanda se non dopo trascorso un anno.

Art. 11. — L'ammissione data, pel pagamento dei contributi e per l'anzianità sociale, dal primo giorno del mese in cui ebbe luogo.

Art. 12. — Tenendo conto del deposito fatto, il Socio, appena ammesso, dovrà pagare alla Segreteria sociale la prima quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo sociale e la tassa d'ammissione, salvo, per quest'ultima, il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 5.

CAPO IV.

Doveri e diritti dei Soci effettivi.

Art. 13. — Ogni Socio effettivo, colla richiesta d'iscrizione, tacitamente si obbliga di osservare il presente Statuto, nonchè le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dell'Associazione, di condurre vita proba ed operosa come si conviene a uomo onesto e laborioso operaio, e di prestare l'opera sua, sempre quando sia richiesto da uno dei poteri sociali, sia per emettere pareri, sia per fare parte di Commissioni per qualunque oggetto d'interesse sociale.


Art. 14. — Tutti i Soci effettivi sono tenuti ad intervenire alle elezioni per la nomina del Presidente e dei Consiglieri e dei Sindaci, sotto pena della multa di cent. cinquanta, salvo il caso di legittimo, comprovato impedimento.

Art. 15. — Il contributo mensile, per la categoria dei Soci effettivi, è fissato in L. 1,25, e deve essere versato da ciascun socio a mani dell'Esattore sociale nell'ufficio dell'Associazione prima della scadenza di ogni mese.

Art. 16. — I Soci effettivi in ritardo nel pagamento dei contributi sociali sono puniti colla multa di cent. quindici per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati.

Art. 17. — Il ritardo del pagamento di tre quote mensili consecutive porta ai Soci la perdita di qualsiasi diritto verso l'Associazione.

Però i Soci stessi saranno riammessi nei loro diritti acquisiti, purchè presentino in tempo utile, cioè prima della loro cancellazione dai ruoli, l'attestato di sanità rilasciato dal medico sociale, e paghino la multa stabilita dall'art. 16.



4

Art. 18. — Il ritardo del pagamento di sei quote mensili consecutive porta la cancellazione dai ruoli.

Art. 19. — L'associazione non è in obbligo di fare eccitamenti ai morosi, e, risultando i medesimi decaduti, s'intende abbiano essi stessi rinunciato tacitamente ad ogni loro diritto.

Art. 20. — I Soci sono tenuti a dare avviso alla Direzione del loro cambiamento eventuale di abitazione.

In caso contrario non avranno diritto a reclamare se non riceveranno gli avvisi sociali, e dovranno sottostare a tutte le penalità portate dal presente Statuto.

Art. 21. — I Soci effettivi appena ammessi, hanno diritto all'assistenza medica, e, dopo il noviziato di mesi sei agli onori funebri a spese dell'Associazione ed al sussidio ordinario, il quale decorrerà dal giorno susseguente a quello della notificazione di malattia alla Segreteria sociale.


Art. 22. — I Soci effettivi, abitanti fuori della cinta daziaria, non hanno diritto alla assistenza medica gratuita, e non sono tenuti a prender parte alle elezioni di cui all'art. 14, 42, 43 e 44.

Art. 23. — I Soci malati possono farsi curare a proprie spese, da un medico di loro confidenza. Però la Direzione potrà sempre far visitare e sorvegliare il socio malato dal medico sociale.

Art. 24. — Il sussidio ordinario per le malattie temporanee è stabilito in lire 1,50 al giorno per giorni novanta, dopo i quali, se la malattia continua, il sussidio è ridotto a centesimi 0,75 al giorno sino a guarigione.

Art. 25. — Nel caso che da una malattia all'altra non siavi l'intervallo di giorni sessanta, continuerà la serie di sussidio precedentemente incominciata, salvo però il caso di malattia causata da disgrazia accidentale come rotture, ferite e simili, in cui dovrà essere corrisposta la serie di lire 1,50 al giorno.

Art. 26. — Se la malattia dura da un anno e qualora si verificano nel Socio frequenti casi di malattia, la Direzione dovrà provvedere perchè dal medico sociale, o da una consulta di medici si riconosca se si tratta di affezione cronica che renda il Socio abitualmente inabile al lavoro; e, risultando accertato lo stato cronico della malattia, cessa nel Socio il diritto al sussidio ordinario stabilito dall'art. 24 per le sole malattie temporanee, salvo il disposto degli art. 31 e 33.



5

La relazione dei medici sociali o dei membri della consulta, dovrà essere scritta e circostanziata.

Art. 27. — Il sussidio per le malattie veneree e per quelle prodotte da ubbriachezza o da risse, decorre unicamente per le giornate in cui il Socio è obbligato a letto per ordine del medico curante o che fu ricoverato in qualche Stabilimento sanitario.

Art. 28. — Durante la malattia e la convalescenza il Socio non potrà uscire di casa che nelle ore destinategli dal medico curante o darsi a qualsiasi lavoro o fatica, nè recarsi fuori della residenza senza la prescrizione del Medico curante.

Art. 29. — Per quelle malattie che non obbligano al letto il Socio deve recarsi dal medico sociale ogni tre giorni nelle ore stabilite.

Art. 30. — Durante la convalescenza il Socio ha il dovere di presentarsi al Medico sociale una volta ogni cinque giorni e nelle ore che gli saranno indicate.


Non ha obbligo di attenersi a questa ultima prescrizione il Socio che, per ordine del medico, passa i giorni di convalescenza fuori della città.

I Soci che, in seguito a prescrizione medica, devono sottoporsi a qualche cura speciale fuori della città, hanno diritto al sussidio, purchè si uniformino alle disposizioni del 3^a alinea dell'articolo 30.

Art. 31. — I Soci effettivi riconosciuti affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro avranno diritto al sussidio ordinario di cronicismo, sempre quando abbiano un'anzianità non minore di anni dieci, e si uniformino alle prescrizioni dell'apposito regolamento per la cassa cronici.

Art. 32. — I Soci effettivi, aventi 50 anni di anzianità non interrotta da qualsiasi causa, ad eccezione di quella proveniente dal servizio militare, ed un'età non inferiore ad anni 75, avranno, senz'altro diritto al sussidio ordinario di cronicismo.

Art. 33. — I Soci affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro, ma che non abbiano raggiunta l'anzianità sociale di dieci anni, nonchè i Soci che, pur avendo l'anzianità d'anni dieci tuttavia la loro infermità non costituisce incapacità assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto ad un sussidio giornaliero, sulle entrate della cassa mutuo, eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo, durante l'incapacità del lavoro.



6

Non saranno ammessi al godimento di questo sussidio i Soci riconosciuti ancora capaci di ritirare un guadagno giornaliero superiore ai centesimi cinquanta dall'esercizio della loro professione, mestiere od impiego, oppure da altro lavoro che loro riesca di dedicarsi.

Art. 34. — I Soci, di cui all'art. precedente, non appena riuniranno tutte le condizioni di cui all'art. 31, potranno ottenere l'ammissione al sussidio ordinario della Cassa cronici.

Art. 35. — Cessa il diritto al sussidio stabilito dall'art. 33 se avverrà, per due anni consecutivi, che la somma distribuita per tali sussidi abbia determinato un disavanzo annuale sulle entrate della Cassa-mutuo non inferiore al terzo della somma erogata in ciascun anno.

Potrà in seguito aver luogo la riammissione al sussidio se per due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della Cassa-mutuo un avanzo non inferiore ai tre quarti della somma annuale occorrente, calcolata preventivamente.

Art. 36. — Per conseguire qualsiasi specie di sussidio i Soci che vi avranno diritto dovranno far risultare di avere regolarmente soddisfatto i contributi sociali, e il sussidio di malattia decorrerà solo dal giorno in cui venne effettuato il versamento delle quote arretrate.


Art. 37. — Il godimento dei sussidi non dispensa i sussidiati dall'obbligo di cui all'art. 15.

Art. 38. — Sarà sospeso il sussidio per giorni dieci al socio trovato al lavoro, o che frequenti, senza speciale permesso del medico sociale, le osterie, i caffè, i luoghi di pubblici divertimenti e simili durante il tempo in cui percepisce sussidio.

Il socio che sia riconosciuto aver simulato la malattia, non avrà diritto a nessuna specie di sussidio, e gli verrà applicato il disposto dell'art. 167.

I membri del Consiglio e della Direzione, che incorreranno nelle pene stabilite in quest'articolo, s'intenderanno decaduti dalla carica, e non potranno più essere rieletti a qualunque ufficio nell'elezione successiva.

Art. 39. — Il Socio residente fuori del luogo della Sede sociale, per la denuncia di malattia si uniformerà alle disposizioni dell'articolo 21 presso l'Associazione a cui è aggregato, e non essendo aggregato ad altra Associazione dovrà inviare alla Sede sociale, entro i primi otto giorni, il certificato del medico curante (conforme al modulo annesso al presente



7

Statuto), debitamente legalizzato dal Sindaco locale, o dal Presidente dell'Associazione Generale Consorella.

In caso di ritardo il detto certificato medico sarà solo riconosciuto valido per otto giorni antecedenti alla presentazione di esso, fermo, per la decorrenza del sussidio, il disposto dell'articolo 21.

Il Socio non aggregato ad altra Associazione dovrà far pervenire ogni dieci giorni e fino a completa guarigione, il certificato di continuata malattia alla sede sociale.

Pei degenti in qualche stabilimento sanitario, si terrà valida la dichiara rilasciata dalla Direzione dell'Istituto.

La Direzione potrà derogare dalla disposizione contenuta nel presente articolo quando abbia ragioni sufficienti di ritenere che il Socio si trovasse nell'assoluta impossibilità di ottemperarvi.


Art. 40. — I Soci che passeranno al servizio militare nazionale, saranno sospesi dai doveri e dai diritti di Socio per la durata del servizio stesso, purchè prima della partenza ne abbiano dato avviso alla Direzione, e l'assenza non ecceda il termine fissato dalle leggi relative. Tuttavia saranno solo riammessi nei loro diritti quei Soci che entro un mese dal loro ritorno ne faranno domanda e comproveranno di essere in buono stato di sanità, mediante presentazione di certificato rilasciato dal medico sociale.

I Soci così riammessi, per gli effetti del presente Statuto non perderanno l'anzianità sociale.

Art. 41. — La sorveglianza degli infermi è affidata esclusivamente alla Direzione ed al Consiglio di Rappresentanza.

Art. 42. — Al decesso di un Socio, sia effettivo che onorario, o di una persona dichiarata benemerita dell'Associazione, 50 Soci ed un Consigliere, invitati per turno, con facoltà di farsi surrogare, il consigliere da altro consigliere, ed i soci da altri soci, o da un membro della sua famiglia purchè di età non inferiore ai 15 anni, accompagneranno, colla bandiera sociale abbrunata, la salma all'ultima dimora.

Essi saranno avvertiti mediante avvisi individuali da consegnarsi a domicilio dal bidello, indicanti il nome e cognome del defunto, il luogo del decesso e l'ora della riunione nella sala sociale per recarsi alla sepoltura.



8

Saranno pure affissi per la città almeno sei manifesti, invitando tutti i soci ad intervenire all'accompagnamento funebre.

Art. 43. — Tutti i soci formeranno il corteo dalla sala sociale, e accompagneranno il defunto fino al cimitero. Ivi giunti, dal consigliere saranno ritirati i singoli biglietti di avviso, il corteo verrà sciolto e la Bandiera per cura del bidello, sarà avvolta nella relativa custodia e riportata alla sede sociale.

In assenza del consigliere funzionerà uno fra i soci più anziani fra quelli comandati per turno.

Art. 44. — I soci ed il Consigliere invitati alle sepolture secondo l'art. 42 che non interverranno alle medesime, saranno soggetti alla multa di centesimi cinquanta.

Sono dispensati dall'intervenire alle sepolture i membri di qualche Commissione, ed i soci cronici, oltre i soci indicati all'art. 22.

Art. 45. — L'Associazione provvede agli onori funebri dei soci effettivi, che hanno compiuto i sei mesi di noviziato con un funerale di terza classe.

Art. 46. — Fermo il disposto dell'art. 42 agli eredi del socio defunto che ne facciano richiesta verrà corrisposta integralmente la somma stabilita per i funerali a norma dell'articolo 45, lasciando ad essi la facoltà di provvedere alle onoranze nel modo che crederanno più opportuno.

Art. 47. — Agli eredi del socio residente fuori di Pinerolo verranno accordate le stesse quotazioni colla deduzione delle spese di viaggio per una rappresentanza di almeno sei soci (compreso il porta bandiera) qualora venga richiesta dagli stessi eredi in tempo utile, e sempre quando la somma occorrente per il viaggio non superi la somma di cui all'art. 46.

Art. 48. — S'intenderanno per eredi diretti:

- 1.° — il coniuge (purchè convivente),
- 2.° — i figli,
- 3.° — i genitori,

e per eredi indiretti chi presenterà legale espressione delle ultime volontà del socio defunto. In mancanza di essi e dopo tre mesi dalla morte del socio il sussidio sarà corrisposto a chi comproverà con documenti autentici di aver sostenute le spese.

Trascorsi tre mesi senza che gli interessati si siano presentati a riscuotere il sussidio, questo s'intenderà prescritto e devoluto alla Cassa Cronici.



9

CAPO V.

**Doveri e diritti dei Soci Onorari
benemeriti dell'Associazione**

Art. 49. — I soci onorari devono pagare il contributo annuo di lire dodici, che verrà esatto entro il primo semestre di ogni anno, salvo quando non sia stata fatta la dichiarazione di volerli pagare a quote mensili o trimestrali.

Art. 50. — I soci onorari possono prendere parte alle elezioni ed essere nominati nelle Commissioni.

Hanno facoltà di intervenire a tutte le adunanze dell'Associazione, cogli stessi diritti e cogli stessi doveri dei soci effettivi.

Art. 51. — Saranno dichiarati benemeriti dell'Associazione quelle persone che coll'opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale o materiale dell'Associazione, od abbiano erogato, a pro della medesima, somme o sostanze ragguardevoli.

Il Consiglio conferirà ai dichiarati benemeriti un attestato di benemerenza sociale.

Art. 52. — Al decesso di un socio onorario o di un benemerito dell'Associazione si seguirà il disposto dell'art. 42.

CAPO VI.

**Soci aggregati e reciprocità
colle Associazioni consorelle.**

Art. 53. — La Direzione tratterà reciprocamente con qualunque altra associazione italiana di M. S. che voglia fare adesione al 1° ed ai 2° e 3° dei seguenti patti di confederazione stabiliti nel congresso di Asti nel 1853:

1.° Ogni socio che si diparte da una Associazione per recarsi provvisoriamente ad un'altra, potrà ivi pagare le sue quote, sarà sussidiato in caso di malattia, godrà della cura gratuita del medico e di tutti gli altri vantaggi morali e materiali di quest'Associazione, salvo a regolare i conti in fin d'ogni anno (per le quote pagate e pei sussidi ricevuti) coll'Associazione da cui si è dipartito;

2.° Quando poi il socio, come sopra dipartitosi da una Associazione, dichiara di voler definitivamente stabilire il suo domicilio nel luogo di un'altra, vi sarà ammesso in quella senza pagamento del diritto di ammissione, purchè non abbia oltrepassato l'età prescritta di 35 anni e sia dichiarato in salute;

3.° Il socio ammesso a norma del patto precedente, cadendo ammalato nei primi sei mesi, sarà sussidiato per conto dell'Associazione dalla quale si è dipartito, nel qual caso sarà tenuto conto delle quote da esso pagate.



L'anzianità del socio suddetto, per tutti gli effetti portati dal presente Statuto, daterà dal giorno della sua nuova ammissione.

Art. 54. — Il socio che cambia residenza deve avvertire il Presidente nei quindici giorni successivi alla partenza; altrimenti in caso di malattia, perderà tre giornate di sussidio.

Art. 55. — Il socio che desidera aggregarsi presso l'Associazione della nuova sua residenza, dovrà ottenere dalla Direzione la relativa autorizzazione, che sarà spiccata da apposito registro a madre figlia, e conterrà formale richiesta all'Associazione consorella di reciproco trattamento a norma dell'art. 53.

La lettera di reciproco trattamento sarà rilasciata gratuitamente al socio che ne farà domanda.

Parimenti non sarà concessa l'aggregazione di nessun socio a quest'Associazione, senza simile autorizzazione dell'Associazione a cui il richiedente appartiene.

CAPO VII.

Rappresentanza, Amministrazione, Elezioni.

Art. 56. — L'azione dell'Associazione è esercitata:

- 1. Dall'Assemblea generale;
- 2. Dal Consiglio di Rappresentanza;
- 3. Dalla Direzione;
- 4. Dal Presidente;

Art. 57. — L'Assemblea generale è costituita dai soci di tutte le categorie.

Il Consiglio di Rappresentanza è composto dal Presidente e da 20 consiglieri.

Tanto il Presidente quanto i consiglieri devono essere scelti nella categoria dei soci effettivi. La direzione è composta del Presidente, di un vice-Presidente e di sette direttori.

Art. 58. — L'Assemblea generale dei soci elegge il Presidente dell'Associazione e il Consiglio di Rappresentanza.

Il Consiglio di Rappresentanza elegge nel suo seno la Direzione nella sua prima seduta.

Gli eletti durano in carica un anno.

Art. 59. — Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica due anni.

I Consiglieri si rinnovano per metà ogni anno: pel primo anno mediante estrazione a sorte, e dopo per anzianità di nomina.

I funzionari scadenti sono rieleggibili, salvo il disposto degli art. 38, 3^a linea e 147.

Art. 60. — Nel corso dell'anno, verificandosi vacante la carica di Presidente e l'epoca fissata per le elezioni ordinarie annuali distando di oltre mesi sei, si provvederà alla



11

surrogazione immediata con apposita straordinaria elezione, e l'eletto durerà in carica fino al termine dell'anno successivo a quello in cui avvenne la sua nomina.

Art. 61. — In assenza del Presidente, e nei periodi di tempo in cui tale carica può rimanere vacante, il vice-Presidente ne farà le veci; ed in sua assenza ne farà le veci uno dei Direttori per ordine di anzianità.

Art. 62. — Verificandosi qualche carica vacante nella Direzione, il Consiglio provvederà alla surrogazione con apposita elezione.

Art. 63. — Nel corso dell'anno non si farà luogo ad elezioni straordinarie per surrogazione di Consiglieri, eccetto il caso in cui il Consiglio sia ridotto a meno di 15 membri compreso il Presidente.

Però quando il Consiglio sia ridotto a meno di 11 membri, compreso il Presidente, si faranno tosto le elezioni generali.

Quando si fanno le elezioni generali si addiviene pure alla nomina del Presidente, e decadono tutte le Commissioni.

Art. 64. — Quando avranno luogo, nel secondo semestre dell'anno, le elezioni generali, non si faranno più le elezioni parziali stabilite dal presente Statuto-Regolamento, e gli eletti dureranno in carica fino all'epoca delle ordinarie elezioni parziali dell'anno successivo, fatte in conformità dell'art. 59.

Tale disposizione si applicherà pure per la durata in carica del Presidente.

Art. 65. — Salvo il caso di cui agli articoli precedenti, i Consiglieri anzitempo cessati saranno surrogati alla prima ordinaria elezione.

Art. 66. — Chi sarà eletto in surrogazione di Consiglieri o di Direttori rimarrà in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 67. — Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio o delle Commissioni padre e figlio, due o più fratelli suocero e genero.

Art. 68. — Se l'elezione portasse nel Consiglio congiunti previsti dall'articolo precedente, il nuovo Consigliere sarà escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il meno anziano di Associazione dal più anziano.

Art. 69. — Non possono essere eletti a Consiglieri:

- a) i minori di anni 21;
- b) gli analfabeti;
- c) gli stipendiati od in qualunque modo salariati dall'Associazione;



d) i debitori di tre mesi o più di contributo sociale;

e) i debitori a qualunque titolo della medesima;

f) coloro che hanno maneggio del denaro sociale, lite vertente, oppure che hanno direttamente o indirettamente parte in servizi, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'Associazione;

g) i condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti Regolamenti e per la durata delle medesime;

h) i soci aventi un'anzianità sociale minore di un anno;

i) i soci residenti fuori di Pinerolo.

Art. 70. — La Direzione ogni anno nel mese di settembre compilerà la lista dei soci eleggibili, la quale verrà pubblicata all'albo dell'Associazione per giorni trenta consecutivi.

Scaduto tale termine, in caso di reclami, la Direzione correggerà gli errori riconosciuti, e per le contestazioni rimetterà la lista e gli interessati al Consiglio, il quale deciderà inappellabilmente ed approverà la lista che per l'anno non potrà più essere modificata salvo che si tratti di elezioni straordinarie, per le quali il Consiglio dovrà quindici giorni prima provvedere all'aggiunta di quei soci che a tale epoca hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 71. — Tutti i soci di qualsiasi categoria sono elettori, purchè capaci ad obbligarsi, siano in regola nei pagamenti e la loro iscrizione nell'Associazione dati da un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.


Art. 72. — Per la prima domenica di dicembre di ogni anno, l'Associazione sarà convocata in Assemblea Generale per l'elezione del Presidente, quando tale carica si verificasse vacante, e per l'elezione dei Consiglieri richiesti per completare il Consiglio.

Art. 73. — Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 e non dovranno essere chiuse prima delle ore 16, e prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Art. 74. — L'ufficio elettorale sarà composto dal Presidente e da quattro soci effettivi, dei quali due più anziani e due meno anziani dell'Associazione, scelti dal Presidente fra i primi venti o più soci che si troveranno nell'aula all'ora dell'apertura.

L'ufficio elettorale sarà assistito in tutte le operazioni dal Segretario dell'Associazione.

Art. 75. — Tre membri dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.



Art. 76. — Nessuno potrà essere ammesso a votare se non è iscritto nella lista degli elettori affissa nell'aula.

Art. 77. — A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista.

Art. 78. — Il numero dei consiglieri da scriversi sulla scheda non potrà sorpassare i quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggersi. Però nel computo dei quattro quinti verificandosi una frazione, il socio elettore ha diritto di votare per il numero intero immediatamente superiore.

Art. 79. — Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i Consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

Art. 80. — La scheda può essere scritta, stampata o parte scritta o parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farla riconoscere, e del medesimo formato di quella Ufficiale.

Le schede stampate che portassero scancellati dei nomi, saranno valide pei soli nomi non cancellati e per quelli scritti.


Art. 81. — L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico e quelle altre indicazioni che si usano nell'Associazione per distinguere il candidato dagli omonimi.

Art. 82. — Sono nulle le schede nelle quali è scritta la sola indicazione *riconferma*, quelle in cui l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. precedente, e quelle che portano segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Art. 83. — Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere, e i nomi che non portano sufficienti indicazioni delle persone alle quali è dato il voto.

Però verificandosi in qualche scheda scritto il nome e cognome appartenenti a due o più soci, senza altra indicazione, il voto sarà attribuito al socio notoriamente candidato.

Art. 84. — All'ora stabilita, conformemente al disposto dell'art. 73, il Presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti risultante dalla nota di riscontro di cui all'art. 77 e procede allo spoglio delle schede.



14

Art. 85. — Qualunque contestazione o protesta sollevata sia durante la votazione che durante lo spoglio delle schede, dovrà essere tosto iscritta a verbale dal segretario e firmata dal socio e dai soci interessati.

Le schede contestate verranno firmate a tergo dal socio che le contesta e da un membro dell'Ufficio elettorale, chiuse e sigillate in un pacco recante all'esterno le firme dei componenti il seggio.

Dette schede si consegneranno dal Presidente al collegio dei probiviri i quali decideranno in merito senza appello, unitamente ai reclami di cui all'alinea primo del presente articolo.

Art. 86. — Perchè nella prima convocazione la votazione sia valida, si richiede l'intervento di almeno un quinto dei soci residenti e non risultando tale numero sarà riconvocata l'Assemblea per la successiva domenica, nella quale saranno valide le elezioni, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 87. — Terminato lo spoglio e fatto il computo dei voti, qualora non vi siano contestazioni, il Presidente ne proclama l'esito da inserirsi al verbale firmato da tutti i componenti il seggio.

Art. 88. — Se vi sono contestazioni che possano pregiudicare l'esito della votazione, la proclamazione verrà fatta dal collegio dei probiviri.

Art. 89. — Il Presidente eletto nelle elezioni generali entrerà in carica il giorno dopo le elezioni e dovrà tosto promuovere dai nuovi Consiglieri la loro adesione e fissare apposita adunanza per l'insediamento del Consiglio e per la nomina della Direzione.


La mancanza di rinuncia per parte degli eletti equivarrà ad accettazione della carica.

In caso di rinuncia di taluno dei Consiglieri eletti subentreranno di diritto, a completare il Consiglio, coloro che dopo gli eletti ottennero maggior numero di voti, ciascuno in quell'ordine che gli spetta, avuto riguardo al numero dei voti riportati, giusta il disposto dell'art. 91.

Nessun amministratore dell'Associazione potrà essere contemporaneamente amministratore di altre Società Operaie di Mutuo Soccorso, di cooperative o magazzini di previdenza.

Art. 90. — Il Presidente sarà eletto a maggioranza assoluta di voti, ed occorrendo ballottaggio, questo si farà nella successiva domenica, tra i due candidati che nella prima votazione ottennero maggior numero di voti.

In caso di rinuncia per parte dell'eletto si farà tosto luogo a nuove elezioni.



15

Art. 91. — Secondo l'ordine seguente la maggioranza di voti indicherà:

- a) gli eletti a coprire le cariche dei Consiglieri scaduti per anzianità di nomina;
- b) gli eletti in surrogazione di consiglieri anzitempo cessati.

Art. 92. — In tutti i casi di elezioni verificandosi parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di Associazione.

Art. 93. — Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente ad eccezione di quelle di medico, segretario ed esattore, i quali devono però essere iscritti in una delle due categorie di soci dell'Associazione.

CAPO VIII.

Attribuzioni

dell'Assemblea Generale dei Soci

Referendum.

Art. 94. — L'Assemblea Generale dei soci:

a) nomina il Presidente, i Consiglieri e i Sindaci;

b) discute ed approva l'annuo conto amministrativo;

c) delibera sulle spese straordinarie superiori alle lire cinquecento, e sulle introduzioni di innovazioni nell'Associazione che vincolino il bilancio per una spesa superiore alle L. 100 annue;

d) discute ed approva le variazioni e le modificazioni allo Statuto Sociale;

e) a richiesta del socio interessato, delibera inappellabilmente riguardo alla di lui espulsione dall'Associazione;

f) delibera inappellabilmente intorno a richiami fatti dalla maggioranza dei soci effettivi residenti contro le deliberazioni della Direzione o del Consiglio;

g) delibera intorno alla fusione, all'aggregazione o alla federazione colle Associazioni Consorelle;

h) delibera intorno alle materie iscritte all'ordine del giorno ad istanza anche di un solo socio effettivo, fatto, per iscritto, pervenire alla Direzione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

Art. 95. — Quando le proposte indicate ai commi c, d, e, f, g, possono semplificarsi in modo da risolversi colla sola affermazione o negazione avrà luogo il referendum fra tutti i soci, aventi i requisiti stabiliti dall'art. 71.

Art. 96. — Il referendum sarà deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta, o in seguito a domanda firmata da almeno un quinto dei soci effettivi residenti.

Art. 97. — Il Consiglio, quando non crede opportuno indire una seduta straordinaria, fissa nella prima seduta ordinaria il giorno in cui dovrà aver luogo il referendum.

Dalla deliberazione del Consiglio alla data del Referendum dovranno trascorrere almeno 15 giorni e non più di trenta, e durante questo periodo la Direzione dovrà renderne avvertiti i soci e far loro conoscere e spiegare colla maggior diffusione possibile le proposte da votarsi.



Art. 98. — In una stessa convocazione non si può votare più d'una proposta, ed i relativi quesiti dovranno essere redatti in forma chiara e concisa in modo che i votanti abbiano a rispondere soltanto col *si* o col *no*.

Art. 99. — Sulla scheda di votazione i quesiti dovranno essere stampati. Di fronte ai medesimi i votanti dovranno opporre la risposta scrivendo *si* o *no*.

Ogni altra indicazione è vietata sotto pena di nullità della scheda.

Tutte le altre norme di votazione sono identiche a quelle stabilite per le elezioni dei Consiglieri.

Art. 100. — La votazione dovrà farsi sempre in giorno festivo, e potranno votare tutti i soci che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 71.

Art. 101. — Qualora il numero dei votanti fosse inferiore al quinto dei soci iscritti, le proposte s'intenderanno decadute.


CAPO IX.

Attribuzioni del Consiglio di Rappresentanza.

Art. 102. — Il Consiglio di Rappresentanza riceve dall'Assemblea pieni poteri nei limiti tracciati dal presente Statuto, del quale provvede all'esecuzione; è facoltativo però al Consiglio di procedere in via provvisoria ai casi non previsti dal presente Statuto con apposite deliberazioni, le quali dovranno rimanere pubblicate per copia all'albo dell'Associazione ed essere stampate e distribuite ai soci, conservandone in apposito registro l'originale.

Art. 103. — Il Consiglio di Rappresentanza:

- a) approva l'annuo bilancio preventivo e rivede l'annuo conto amministrativo prima di presentarlo all'Assemblea Generale;
- b) approva le deliberazioni prese dalla Direzione;
- c) delibera intorno all'ammissione, sospensione ed espulsione di soci;
- d) provvede alla nomina ed al licenziamento degli impiegati e dei salariati dell'Amministrazione e dei medici sociali;
- e) accerta mensilmente le entrate, le spese ed i sussidi accordati agli ammalati;
- f) nomina i probiviri, il consulente legale e tutte le altre Commissioni;
- g) indice il Referendum ed approva la convocazione dell'Assemblea;
- h) stabilisce l'impiego dei capitali disponibili;
- i) autorizza il Presidente a stare in giudizio nell'interesse dell'Associazione;
- l) delibera sopra tutti gli affari di qualunque specie non tassativamente attribuiti al Presidente o alla Direzione o all'Assemblea Generale.



CAPO X.

Attribuzioni della Direzione.

Art. 104. — La Direzione rappresenta l'Associazione per delegazione del Consiglio di Rappresentanza; veglia al regolare andamento dell'Amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio o a quanto è dal presente Statuto prescritto, attenendosi scrupolosamente ad essi.

In caso d'urgenza la Direzione può prendere sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, riferendone a questo nella sua prima adunanza.

Art. 105. — Spetta alla Direzione:

a) di fissare il giorno ed ora per le adunanze e di compilare i relativi ordini del giorno;

b) di stabilire e pubblicare alla porta della Sala sociale l'orario d'ufficio per gli impiegati, e di farlo eseguire puntualmente;

c) di proporre la nomina ed il licenziamento degli stipendiati e dei salariati, e la nomina delle commissioni al Consiglio di Rappresentanza;

d) di sospendere gli impiegati ed i salariati riferendone al Consiglio per gli opportuni provvedimenti;

e) di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare nel bilancio;

f) di concludere le locazioni, le conduzioni, gli appalti ed i contratti resi obbligatori per legge o deliberati dal Consiglio;

g) di provvedere, coadiuvato dal Consiglio, alla sorveglianza dei soci infermi ed all'assegnamento dei sussidi;

h) di provvedere agli onori funebri dei soci defunti;

i) di presentare al Consiglio le iscrizioni per l'ammissione dei soci dopo i quindici giorni di pubblicazione, facendo relazione sulle informazioni assunte, sui documenti presentati e sul risultato della visita sanitaria;

l) di infliggere l'ammonizione o di sospendere dal diritto di voto i soci incorsi nelle pene stabilite dall'art. 103;

m) di presentare all'approvazione del Consiglio il bilancio annuale preventivo, compilato sotto la sua cura, e, per le opportune osservazioni, il conto annuale amministrativo, colla relazione dei sindaci;

n) di verificare mensilmente la nota dei soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli art. 17 e 18.

o) di prendere cognizione della corrispondenza sociale e riferire al Consiglio nei casi più importanti.

Art. 106. — Al conto annuale amministrativo la Direzione unirà il conto morale ed economico della sua gestione indicando i fatti più importanti ed il modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua responsabilità.

Art. . — Sempre quando la direzione provvederà per propria iniziativa, nei limiti della sua competenza, o fuori di essa, nei casi di urgenza; dovrà presentare all'approvazione del Consiglio le sue deliberazioni.

Art. . — Il Presidente o chi ne fa le veci, e i Direttori sono personalmente e solidalmente responsabili dell'adempimento dei doveri del loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali, e della osservanza dello Statuto Sociale.

Cessa tale responsabilità nel Direttore che avesse fatto risultare il suo dissenso nel registro delle deliberazioni dandone partecipazione ai Sindaci, o che per motivo giustificato non fosse stato presente alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.

CAPO XI.

Collegio dei Sindaci.

Art. . — Il collegio dei Sindaci è composto di tre membri scelti in qualunque categoria di soci, nominati ogni anno dall'assemblea in occasione delle elezioni dei consiglieri colle stesse norme ma con distinta votazione.

Art. . — Il Collegio dei Sindaci deve:

- a) stabilire d'accordo colla Direzione la forma dei bilanci;

- b) sottoporre a continuo esame e in ogni caso, almeno ogni trimestre, i libri dell'Associazione;

- c) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;

- d) riconoscere, almeno una volta al mese l'esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie appartenenti all'Associazione;

- e) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;

- f) curare che vengano scrupolosamente osservate tutte le disposizioni dello Statuto-Regolamento;

- g) convocare l'Assemblea straordinaria ed anche l'ordinaria in caso di omissione da parte degli Amministratori;

- h) intervenire a tutte le adunanze del Consiglio;

Art. . — I Sindaci hanno nel Consiglio voto consultivo, e possono far inserire negli ordini del giorno di questo e della Direzione quelle proposte che credessero opportune.

I Sindaci estendono le loro attribuzioni a tutti i rami dipendenti dall'Associazione.

Art. . — I Soci possono sempre ricorrere al Collegio dei Sindaci per accertare la legalità delle deliberazioni, o all'Assemblea Generale se si tratta dell'espulsione di soci.

Il termine utile per presentare il ricorso d'appello è fissato ad un mese dalla data della dichiarazione contestata.

CAPO XIII.

Collegio dei Proviviri e Consulente legale.

Art. . — Il Collegio dei proviviri è composto di quattro membri scelti nella categoria dei soci effettivi, nominati ogni anno dal Consiglio nella sua prima seduta.

I probiviri non possono coprire alcun'altra carica.

Art. 10. — Presiede il Collegio dei probiviri il consulente legale, pure nominato dal Consiglio ogni anno nella prima seduta.

Art. 11. — Il Collegio dei probiviri definisce inappellabilmente le controversie d'indole personale od amministrativa, che possano sorgere tra i soci e tra questi e l'Amministrazione o qualunque altra Commissione, salvo per l'espulsione dei soci, i quali hanno sempre il diritto di ricorrere all'Assemblea.

Art. 12. — Le questioni sottoposte al Collegio dei probiviri devono essere esaminate, discusse e definite colla presenza almeno di tre membri e del consulente legale, e dopo aver sentito le parti in causa.

Art. 13. — Il termine utile per ricorrere ai Probiviri è di un mese.

Art. 14. — La Direzione ed il Consiglio per guida e norma delle deliberazioni più importanti potrà ricorrere al consulente legale.

Art. 15. — Il Segretario compilerà su apposito registro, tutti i verbali della Commissione di Sindacato e di quella dei Probiviri.

CAPO XIII.

Distribuzioni dei funzionari.

Art. 16. — Il Presidente è capo dell'Associazione, ed ha autorità e potere discrezionale nelle adunanze e nell'Amministrazione sociale; esercita il potere esecutivo sociale e rappresenta l'Associazione rispetto ai terzi del giudizio e fuori, sovrintende a tutti gli uffici ed alle aziende sociali, vigila l'andamento dei servizi e la tenuta dei registri, stipula i contratti deliberati dall'Assemblea, dal Consiglio di Rappresentanza e dalla Direzione; firma gli atti, la corrispondenza ed i mandati di pagamento; convoca l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio e la Direzione, e può intervenire in tutte le Commissioni, assumendo la Presidenza in quelle che non hanno Presidente; sorveglia e controlla le entrate straordinarie, le spese autorizzate, le iscrizioni e le cancellazioni dei soci.

In caso d'urgenza può provvedere direttamente agli atti d'Amministrazione ed agli atti per la conservazione del patrimonio sociale nell'interesse dell'Associazione, riferendone nella prossima seduta, al Consiglio od alla Direzione.

Egli non potrà mai firmare, colla qualifica di Presidente dell'Associazione qualsiasi atto; dichiarazione o pubblicazione, nè prender parte a qualsiasi manifestazione estranei agli scopi dell'Associazione stessa.

Art. 17. — Il Segretario tiene la contabilità sociale, e la corrispondenza; osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; interviene a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio, della Direzione e delle speciali commissioni, e redige i relativi verbali; compila il progetto del bilancio preventivo ed il conto annuo amministrativo; disimpegna ogni altra

mansione riflettente l'Amministrazione e la contabilità, e controfirma tutti gli atti d'Amministrazione.

Al medesimo è affidata la custodia e la conservazione in apposito archivio di tutti i registri, documenti e titoli, e di tutte le lettere e carte riflettenti l'Associazione.

Potranno essere addetti alla Segreteria impiegati o salariati nominati dal Consiglio a seconda dei bisogni, ed a questi potranno essere dal Consiglio d'Amministrazione affidate le mansioni anche fra quelle di competenza del Segretario.

Art. 10. — L'Esattore deve dare una cauzione da stabilirsi dal Consiglio insomma non inferiore a L. 300.

Egli osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione: esige tutte le entrate sociali e paga tutti i mandati regolarmente spediti;

È responsabile delle somme esatte: presenta mensilmente al Consiglio la situazione di cassa, ed al principio di ogni mese rimette al segretario i registri delle esazioni per l'opportuno controllo;

Si reca dai pigionali per esigerne i fitti e dai soci onorari per esigerne i contributi:

Presenta mensilmente a richiesta della Direzione la nota dei soci effettivi incorsi in multa o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli art. 16 17 e 18, e dà pure l'elenco delle esazioni da eseguirsi per contributi di soci onorari, indicando le quote già esatte durante l'anno:

Non riceve contributi da soci effettivi multati se non col pagamento delle multe, nè quote dei soci decaduti senza esplicito consenso scritto della Direzione;

Non potrà ritenere presso di se una somma superiore alle lire cento. Ogni eccedenza dovrà versarsi presso la locale Cassa di Risparmio.

Art. 11. — Il bidello dell'Associazione è sotto l'immediata dipendenza del Presidente, o di chi per esso, esclusivamente pel servizio dell'Associazione;

Egli porta a domicilio dei soci gli avvisi sociali; interviene alle sepolture e a qualsiasi adunanza tenuta dall'Associazione.

E' specialmente incaricato della pulizia dei locali sociali, e disimpegna tutte le incombenze ordinategli dal Presidente o da chi per esso.

CAPO XIV.


Contribuzioni dei Medici Sociali.

Art. 12. — I medici sociali:

a) rilasciano gli attestati di sanità e di buona costituzione fisica ai richiedenti iscrizione nell'Associazione, facendo sempre constare dall'attestato i vizi o difetti d'organismo che nella persona avessero rinvenuti;

b) a richiesta, si recano sollecitamente dai soci infermi, si accertano della natura ed importanza della malattia e, all'occorrenza, rilasciano la dichiarazione di malattia che essi devono far pervenire entro le 24 ore alla Sede sociale;

c) visitano e curano i soci infermi si effettivi che aggregati;



d) ricevono pure in casa, o in luogo da destinarsi e nelle ore stabilite, i soci affetti da malattie che non obbligano al letto;

e) trasmettono alla sede sociale, non appena che il socio sia guarito la relativa dichiarazione di sanità;

f) fanno settimanalmente relazione alla Direzione sullo stato di malattia di ciascun socio, e non appongono la propria firma alle richieste di sussidio, se loro non risulta positivamente essere i richiedenti inabili al lavoro;

g) rilasciano tutte quelle dichiarazioni che possono occorrere a norma del presente regolamento, o che venissero richieste dai soci o dalla Direzione.

Art. 10. — Nella spedizione dei diversi attestati, i Medici devono attenersi ai moduli approvati dal Consiglio, ed uniformarsi a quante dal medesimo sarà ravvisato conveniente.

Art. 11. — Gli attestati sanitari a favore dei richiedenti iscrizione nell'Associazione devono contenere la dichiarazione che l'ammittendo è sano e robusto; che può essere iscritto e che nella sua persona non si riscontra nessun dei vizi d'organismo sotto indicati, nè qualsiasi altro che possa recare impedimento alla sua accettazione:

- a) abito scrofoloso manifesto;
- b) abito etico dinotante disposizione ad etisia;
- c) abito cardiaco con manifesta palpitazione;
- d) ernia benchè compressa da bendaggi;
- e) erpete manifesto con eruzione nella pelle;
- f) oftalmia scropolosa sifilitica;
- g) epilessia o mal caduco;
- h) diatesi costituzionale di cattiva indole, proveniente da indisposizioni fisiche;
- i) imperfezioni alle estremità, causata da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte.

CAPO XV.

Adunanze.

Art. 12. — Le adunanze sociali sono ordinarie e straordinarie.

Art. 13. — Le adunanze ordinarie dell'Assemblea Generale dei soci hanno luogo due volte all'anno.

a) per le elezioni: nella 1ª domenica di dicembre (art. 72).

b) per la discussione ed approvazione del conto amministrativo: nel 1º trimestre di ogni anno.

Le adunanze straordinarie dell'Assemblea Generale dei soci e il Referendum hanno luogo in tempo indeterminato.

Art. 14. — L'Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente per iniziativa della Direzione, previa approvazione del Consiglio.

Però il Presidente convocherà l'Assemblea anche quando la maggioranza dei soci effettivi residenti, aventi i requisiti stabiliti dall'art. 71, ne faccia domanda motivata per iscritto.

Art. 72. — Tanto per le adunanze ordinarie, quanto per quelle straordinarie dell'Assemblea, tutti i soci, coi requisiti stabiliti dall'art. 71, saranno individualmente avvertiti per biglietto portante gli oggetti di convocazione.

Nessun socio potrà entrare nella sala delle adunanze senza la presentazione del suddetto invito.

Art. 73. — Le adunanze ordinarie del Consiglio hanno luogo nella terza domenica di ogni mese.

Però è in facoltà del Consiglio stesso di variare l'ora e il giorno delle adunanze ordinarie, ma non oltre ad una o due volte all'anno secondo le stagioni.

Le adunanze straordinarie del Consiglio hanno luogo quando non si sia potuto esaurire l'ordine del giorno nelle ordinarie e nei casi imprevisti e d'urgenza.

Art. 74. — I consiglieri dovranno sempre essere individualmente avvisati con biglietto indicante il giorno e l'ora dell'adunanza e gli oggetti a trattarsi.

Art. 75. — L'ordine del giorno delle sedute consiliari sarà pubblicato all'albo dell'Associazione a partire dal giorno antecedente all'adunanza.

Art. 76. — Le adunanze ordinarie della Direzione hanno luogo ogni sabato sera: potrà la Direzione essere convocata in via straordinaria, mediante avviso individuale portante gli oggetti di convocazione.

Art. 77. — Le adunanze del consiglio sono pubbliche, ma non vi possono accedere persone estranee all'Associazione, se non richieste per interesse sociale.

Nessun socio potrà chiedere la parola né intervenire nelle discussioni, se non direttamente invitato dal presidente, o per spiegare qualche sua proposta iscritta all'ordine del giorno.

Nessun scritto o stampato e nessuna proposta può essere presentata al Consiglio senza essere stata prima esaminata dalla Direzione.

Quando trattasi di persone il Consiglio terrà seduta privata, e potrà pure tener seduta privata, quando con apposita deliberazione, lo crederà opportuno.

Nelle adunanze si deve osservare silenzio e rispetto, e rimanere a capo scoperto.

Art. 78. — Nelle adunanze non si può trattare di altri argomenti all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno: ogni altra deliberazione è nulla.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

— Per ogni adunanza il presidente, prima di aprire la discussione, farà dare lettura dell'ordine del giorno, e quindi concederà la parola sui singoli argomenti posti in discussione.

In virtù del potere discrezionale di cui è rivestito, potrà sempre togliere la parola a chi devii dall'argomento o porti ragioni oziose, estranee ed inefficaci alla delucidazione della materia, come altresì potrà rifiutarla a chi l'abbia ottenuta per lo stesso argomento.

Domandata ed approvata la chiusura della discussione avranno solo diritto a parlare i soci che precedentemente avevano chiesta la parola, il relatore e l'autore della proposta in discussione.

— In caso di disordine, o quando il socio proferisse parole od allusioni che possano offendere la suscettibilità del corpo sociale o dei soci, il presidente procederà contro il disturbatore a norma degli art. 167-168 e 169 del presente regolamento, e potrà sciogliere l'adunanza.

Le deliberazioni prese nelle adunanze devono risultare da appositi verbali ed essere distintamente motivate.

Ciascun verbale dovrà inoltre contenere una succinta esposizione delle seguite discussioni per ogni materia trattata.

Art. 140. — In via generale le deliberazioni si prendono per votazione palese, quelle riflettenti persone si prendono a votazione segreta sotto pena di nullità.

Salvo disposizioni in contrario, a parità di voti si rimanda la deliberazione ad altra seduta.

Le votazioni palesi si fanno per appello nominale o per alzata di mano: le segrete si fanno o per schede od in quell'altro modo che sarà dal Presidente ravvisato più atto a mantenere il segreto del voto.

Art. 141. — I verbali in genere devono essere letti ed approvati nella successiva adunanza e firmati dal Presidente, dal Consigliere o dal Direttore anziano e dal Segretario.

Direttore e Consigliere anziano sono quelli che nella nomina a tali cariche ottennero più voti.

Prima delle apposizioni delle firme i verbali riconosciuti inesatti, si possono modificare con aggiunte, cancellazioni o correzioni, delle quali si farà però annotazione in calce al verbale stesso e, seguita l'approvazione e l'apposizione delle firme prescritte, i verbali non potranno più essere variati.

Art. 142. — Il Consiglio è autorizzato ad approvare i verbali delle adunanze generali dell'Associazione, e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

Art. 143. — Non sono valide le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci senza la presenza di almeno un quinto dei soci.

Non sono valide le deliberazioni del Consiglio prese senza la presenza di almeno 11 consiglieri, oltre il Presidente o chi presiede la seduta.

La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti, e non sono valide le deliberazioni prese senza la presenza di almeno 5 dei suoi membri compreso il Presidente.

Sono valide le deliberazioni in genere prese in adunanza di seconda convocazione per lo stesso oggetto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 144. — Tutti i soci possono fare proposte, petizioni e reclami, purchè siano presentate in iscritto, debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti.

Tuttavia la Direzione ordinerà pure la registrazione delle proposte e dei reclami anche se fatti verbalmente.

Tutte le proposte, petizioni e reclami devono essere consegnati in apposito registro per ordine di presentazione.

Una volta respinte dal Consiglio di Rappresentanza le proposte, durante l'anno in corso non possono più essere ripresentate.

— Tutti i soci possono nelle ore d'ufficio prendere visione dell'elenco generale dei soci e dei verbali del Consiglio che già sono stati approvati.

— Nelle adunanze sono assolutamente vietate tutte le discussioni che non riflettono direttamente gli interessi delle Associazioni operaie in genere, delle cooperative di consumo e delle casse di previdenza per la vecchiaia.

— Tutti i membri del Consiglio e della Direzione sono tenuti ad intervenire alle adunanze dei rispettivi Consigli.

I membri del Consiglio che, salvo il caso di malattia debitamente constatata, mancasero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie durante l'anno, saranno considerati dimissionari, e non potranno più essere rieletti a Consiglieri nell'elezione successiva.

In casi eccezionali e di evidente necessità può il Consiglio accordare congedi speciali ai consiglieri che ne facciano domanda.

CAPO XVI.

**Norme e cautele
per l'impiego e la conservazione
del patrimonio sociale.**

— L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- 25
- a) colle tasse di ammissione;
 - b) colle quote dei soci;
 - c) colle multe;
 - d) coi redditi netti del magazzino di previdenza;
 - e) coi redditi della casa sociale;
 - f) cogli interessi del capitale investito in rendita dello stato, azioni od altri titoli, garantiti dallo Stato;
 - g) cogli eventuali lasciti e donazioni.
- Il patrimonio sociale si divide in due categorie aventi ciascuna una distinta contabilità.

1^a categoria. — Cassa Mutuo Soccorso;
2^a categoria. — Cassa Cronici.

- Appartengono alla Cassa Mutuo:
- a) le tasse di ammissione;
 - b) le quote dei soci effettivi;
 - c) il 10 per cento del reddito netto del magazzino, in conformità dell'art. 11 del Regolamento del magazzino cooperativo;
 - d) i redditi della casa sociale;
 - e) interessi di capitali relativi.

— Appartengono alla Cassa Cronici:

- a) le quote dei soci onorari;
- b) le multe d'ogni specie;
- c) lire 1500 sugli utili ricavati dal magazzino cooperativo.
- d) interessi di capitali relativi;
- e) Lasciti e donazioni e qualunque altro provento non tassativamente destinato alla Cassa Mutuo.

— I lasciti o le donazioni che l'Associazione conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi saranno erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

— Le spese della Cassa Mutuo si distinguono in sette capitoli.

- Capitolo I.* Sussidi per le malattie temporanee
— Spese funebri — Sussidi ai soci cronici, giusta il disposto dell'art. 35.
- id.* *II.* Stipendi, retribuzioni e simili.
- id.* *III.* Imposte, riparazioni ai fabbricati, assicurazione contro gli incendi.
- id.* *IV.* Spese pel funzionamento della Biblioteca e per l'assegnamento dei premi di incoraggiamento.
- id.* *V.* Oggetti di cancelleria — Registri — Stampe diverse.
- id.* *VI.* Spese di rappresentanza — Festeggiamenti — Beneficenza.
- id.* *VII.* Spese diverse.

— Le spese della Cassa Cronici si distinguono in due capitoli:

- Capitolo I.* Sussidio ordinario ai soci cronici;
id. *II.* Soccorsi straordinari — Impiego fondi.

— La realizzazione delle somme l'investimento di quelle giacenti, nonchè le variazioni nella forma d'investimento, spettano al Consiglio, il quale deve impiegare i fondi nelle maniere seguenti:

- a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;
- b) in titoli di prestiti debitamente autorizzati dai Comuni e dalle Province;
- c) in cartelle di istituti o di Società nazionali di credito fondiario;
- d) in depositi presso la locale Cassa di Risparmio.

— La custodia dei valori sociali, tranne la somma occorrente per le spese ordinarie, è affidata al Presidente, al Segretario e all'Esattore, i quali sono solidariamente responsabili.

— Il patrimonio sociale deve risultare da inventario consegnato in apposito registro, firmato dal presidente e dal segretario.

— Previa ricognizione degli oggetti in principio d'ogni anno, esso sarà nuovamente firmato dal segretario e dal presidente in carica o da quello entrante.

— Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al patrimonio sociale, si faranno le occorrenti modificazioni con apposite annotazioni e colle debite predette firme.

— Annualmente si terrà pure conto del consumo del mobilio.

— Il patrimonio sociale non potrà mai essere destinato ad altri scopi che non siano quelli stabiliti dal presente statuto, e non potrà essere nè in tutto nè in parte alienato senza deliberazione dell'Assemblea Generale coll'intervento dei due terzi dei soci iscritti.

— in principio di ogni anno dovrà compilarsi il bilancio presuntivo, e nel primo trimestre d'ogni anno, sarà compilato il conto consuntivo dell'anno precedente, ed in esso saranno consegnate tutte le entrate e le spese, aprendo e chiudendo il conto stesso col preciso stato del patrimonio sociale al principio ed alla fine dell'anno.


— Per quanto riflette i soci delle consorelle a quest'associazione aggregati sarà tenuta a parte, una speciale contabilità.

CAPO XVII.

Bandiera Sociale.

— L'Associazione conserverà la vecchia bandiera come reliquia preziosa della prima Associazione Generale Operaia inaugurata nel Regno a perenne ricordo delle ottenute libertà statutarie.

— La nuova bandiera sarà esposta al balcone della sede sociale esclusivamente nelle seguenti occasioni:



Essi devono prestar servizio a richiesta della Direzione, saranno responsabili della bandiera, e dovendosi l'Associazione recare fuori di Pinerolo, saranno indenizzati del viaggio e del vitto.

La Direzione, avuto riguardo al servizio prestato, potrà conceder loro alla fine d'ogni anno qualche gratificazione.

CAPO XVIII.

Disposizioni disciplinari.

— Saranno sospesi dai diritti di elettorato e di eleggibilità dalle cariche sociali e non potranno prender parte alle assemblee e al referendum:

a) i soci effettivi in ritardo nel pagamento di tre quote mensili;

b) i soci onorari che da dodici mesi non effettuarono in tutto od in parte il pagamento della loro quota annuale;

c) i soci colpiti da mandato di comparizione o di cattura per qualcuno dei reati pei quali si farebbe luogo all'esclusione dall'Associazione;

d) i soci civilmente interdetti od inabilitati, oppure notoriamente colpiti da malattie mentali.

— Saranno sospesi dalla qualità di socio per un termine non maggiore di mesi sei:

a) Coloro, che, per fruire del sussidio, hanno simulato malattie;

b) coloro che verranno meno al rispetto ed al buon trattamento che devono esistere tra i soci nella sede sociale, oppure quando il socio, con evidente mala fede, per mezzo di parole, scritti o stampati si sia permesso nei convegni sociali od altrove di denigrare la reputazione dell'Associazione o di qualsiasi socio per ragioni inerenti l'Associazione stessa;

c) coloro che turberanno l'ordine, il decoro o la tranquillità delle adunanze.

L'effetto della sospensione priva il socio dai diritti ma non dagli obblighi suoi verso l'Associazione.

Cesseranno, in qualsiasi tempo, dal far parte dell'Associazione, coloro a carico dei quali risulti che prima dell'ammissione abbiano subito condanne per le quali non si sarebbe dovuto far luogo all'accettazione;

Saranno espulsi dall'Associazione:

a) i condannati a pene correzionali per furto, truffa, attentati ai costumi ed altri delitti inamanti;

b) i colpevoli di malversazione e di prevaricazione a danno dell'Associazione;

10

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

c) coloro che saranno causa di disordini nelle adunanze, e che richiamati al loro dovere dal Presidente opporranno resistenza;

d) coloro che con parole, scritti o stampati disonorino o compromettano l'Associazione o diffamino i membri che l'amministrano o qualsiasi socio, sia nella sede sociale; od altrove per ragioni intente all'Associazione.

e) i recidivi contro il disposto dell'art 167.

I soci espulsi non potranno più essere riammessi.

— L'espulsione di un socio dovrà essere deliberata dal Consiglio colla maggioranza dei due terzi dei votanti, a scrutinio segreto, e dopo aver sentito le difese del socio accusato.

Contro la deliberazione del Consiglio il socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea generale ordinaria.

— I soci che per qualsiasi causa cessano di far parte dell'Associazione e gli espulsi non hanno diritto ad alcun rimborso o ad alcuna indennità per le somme da essi versate alla cassa sociale.

CAPO XIX.

Cautele per lo scioglimento dell'Associazione e per le modifiche allo Statuto.

Disposizioni diverse.

— La presente Associazione non si intenderà sciolta se non per deliberazione presa in generale adunanza colla presenza dei cinque sestî dei soci effettivi e colla maggioranza dei due terzi dei votanti, anche se l'adunanza non è di prima convocazione.

La deliberazione, per essere valida, dovrà inoltre contenere l'elenco dei soci votanti e l'elenco di quelli assenti, purchè non decaduti, ed indicare i soci aventi diritto al sussidio di cronicismo.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Cassa-mutuo dovrà essere realizzato ed assegnato a quell'istituto di beneficenza indicato dall'Assemblea stessa dei soci che delibera lo scioglimento.

Il patrimonio della cassa cronici dovrà pure essere realizzato ed assegnato a quell'Istituto di beneficenza che ha per scopo di soccorrere i vecchi cronici e indicato pure dall'Assemblea, coll'obbligo di erogarne i frutti a favore dei soci dichiarati cronici all'epoca dello scioglimento e dei soci che successivamente diventassero tali, purchè soci effettivi alla stessa epoca.

— Pei lasciti e le donazioni che la Società avesse conseguito per un fine determinato avente carattere di perpetuità si osserveranno le leggi vigenti sulle Opere Pie.

— La realizzazione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento, sarà curata dalla Direzione, mediante incanto volontario, in cui si venderanno tutti i mobili ed immobili formanti il patrimonio sociale, e di tutto si farà constare da apposito preventivo inventario e da successivo verbale d'incanto redatti da un notaio.

ps

The first part of the document
 discusses the general principles
 of the system and the
 various methods of
 application. It is
 divided into several
 sections, each dealing
 with a different aspect
 of the subject. The
 first section is
 devoted to the
 history of the
 system, and the
 second to the
 theory of its
 operation. The
 third section
 describes the
 practical
 details of the
 system, and the
 fourth to the
 results of its
 application. The
 fifth section
 discusses the
 advantages and
 disadvantages of
 the system, and
 the sixth to the
 future prospects
 of its use. The
 seventh section
 contains a list of
 references, and the
 eighth to a
 summary of the
 whole. The
 ninth section
 contains a list of
 names, and the
 tenth to a
 list of
 abbreviations.

Una copia della deliberazione di scioglimento i verbali d'inventario e d'incanto, lo Statuto ed i regolamenti in vigore, le carte d'ufficio e tutte quelle conservate nell'archivio sociale, saranno depositate nell'archivio municipale.

— Le proposte dirette alla modificazione del presente Statuto, prima di essere portate all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, saranno sottoposte all'esame di una Commissione permanente costituita nelle persone del Consulente Legale, del Presidente, del Vice-Presidente, del Direttore e del Consigliere anziano.

— I locali dell'Associazione non potranno mai essere adibiti ad altri usi fuorchè a quelli riguardanti esclusivamente l'Amministrazione del Sodalizio.

Nessun registro, documento o contratto potrà essere esportato dai locali sociali. Occorrendo il caso eccezionale di doverlo permettere provvederà il Consiglio con apposite deliberazioni.

— I soci non potranno mai addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale per qualsiasi motivo.

— Fanno parte integrante del presente Statuto-Regolamento :

a) lo speciale regolamento per la Cassa Cronici;

b) le norme e le disposizioni per la distribuzione dei premi di incoraggiamento ai soci e ai figli di soci premiati nelle scuole elementari e professionali.

— Per quanto non è tassativamente prescritto dal presente Statuto-Regolamento si ricorrerà alle disposizioni sancite dai vigenti codici civile e di commercio ed alla legge comunale.

CAPO XX.

Disposizioni transitorie.

— Il fondo di lire 104.00, intestato alla cassa vedove ed orfani, passerà alla cassa mutuo.

— Le disposizioni del presente Statuto non hanno effetto retroattivo per quanto riguarda il diritto di voto e la residuezza.

— Per quelle eventuali modifiche al presente Statuto-Regolamento che fossero richieste dall'Autorità Superiore per poter ottenere il riconoscimento giuridico provvederà il Consiglio con apposite deliberazioni.

— Il presente Statuto-Regolamento andrà in vigore non appena l'Associazione avrà conseguita la personalità giuridica.

Saranno abrogati e cesseranno, a tale epoca, di aver vigore ogni regolamento e disposizioni anteriori contrarie al presente Statuto.

Il presente Statuto-Regolamento venne, articolo per articolo e quindi complessivamente, discusso ed approvato nelle Assemblee Generali dei soci tenutesi nei giorni 8 e 9 dicembre 1906.

Pinerolo,



